

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa la domanda di grazia Reber Michel André, in Courtemaiche

(del 22 novembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia presentata dal signor Reber Michel André, di Lucien, attinente di Niederbipp BE, già residente a Chiasso, domiciliato a Courtemaiche.

In data 25 marzo 1965 (annesso 1) le Assise criminali di Mendrisio hanno condannato il Reber :

- a) per continuata falsità e continuata corruzione passiva, a 3 anni di reclusione e alla privazione dei diritti civili per 5 anni ;
- b) per continuata contravvenzione doganale e continuata sottrazione dell'imposta sulla cifra d'affari, a 3 mesi di detenzione e a una multa di Fr. 50.000,— (pena aggiuntiva).

La prima pena venne scontata dal 18 febbraio 1964 al 17 febbraio 1966. Il Reber, infatti, con decisione 2 febbraio 1966 del Consiglio di vigilanza in Lugano, è stato ammesso al beneficio della liberazione condizionale - art. 38 CPS.

Per quel che concerne le pene sub b), il Reber, con la sua istanza del 17 agosto 1966, chiede in via di grazia il loro condono.

Egli richiama in particolare il fatto di essere uscito dal carcere il 17 febbraio 1966, di aver subito fatto il necessario per rifarsi una onorata esistenza per sé e per la sua famiglia. Egli lavora attualmente presso la ditta Allaine-Watch di Porrentruy, dove guadagna circa Fr. 1.000,— al mese. Questo posto offre all'interessato buone prospettive di carriera, che sarebbero irrimediabilmente compromesse da un ritorno in carcere.

Egli d'altra parte è nell'impossibilità di pagare la multa di Fr. 50.000,—, fatto questo che condurrebbe alla commutazione della multa in 3 mesi di arresto.

La domanda di grazia è stata da noi sottoposta per il preavviso alle competenti Autorità e precisamente al presidente della Camera criminale del Tribunale di appello, al Procuratore Pubblico sottocenerino e alla Direzione generale delle Dogane in Berna.

Il preavviso è stato unanimemente negativo ; le Autorità interessate in particolare rilevano :

Presidente della Camera criminale :

« ... La pena per cui si domanda ora la grazia è già stata allora generosamente ridotta in confronto alla proposta di pena del Ministero pubblico della Confederazione e meglio come si può leggere alle pagine 91, 92 e 93 della sentenza cui mi riferisco ».

Procuratore pubblico sottocenerino :

« ... per quanto riguarda l'ulteriore pena per i reati doganali sopra ricordati, il Consiglio di vigilanza gli ha implicitamente concesso di

scontare la pena di 3 mesi di detenzione in altro successivo periodo ... La grazia deve rimanere istituto eccezionalissimo per rimediare a casi di asprezza non giustificata o che tale diverrebbe per grave mutamento di circostanze ».

Direzione generale delle Dogane :

Ci permettiamo rimandare al rapporto allegato, molto particolareggiato, del 30 settembre 1966, dal quale risulta che il sig. Reber non è così interessato a « rifarsi una onorata esistenza per sè e per la sua famiglia, in particolare per il figlio Pascal di 8 anni » come egli afferma ...

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge del 5 novembre 1945). La grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi.

Nel presente caso tale provvedimento NON può essere a nostro giudizio concesso.

Quanto esposto dalle Autorità chiamate a dare il loro preavviso è più che sufficiente per rifiutare la grazia. Se ciò non dovesse bastare, la lettura del dettagliato rapporto 30 settembre 1966 richiamato dalla Direzione generale delle Dogane non può lasciare alcun dubbio circa l'opportunità di rifiutare tale istanza.

Infatti da questo rapporto emergono in particolare i seguenti fatti :

- 1) la moglie del Reber, unitamente al figlio, vive presso i suoi genitori ad Arogno (coniugi Tantardini - Baumann). Il ragazzo frequenta ora la 3. classe della scuola elementare ;
- 2) le attuali relazioni esistenti fra i coniugi Reber escludono ogni possibilità di riconciliazione ;
- 3) dal giorno del suo arresto il Reber non ha più versato un centesimo alla moglie e al figlio. Di conseguenza la moglie ha sempre pensato al suo sostentamento e a quello del figlio prima come estetista in Italia e, a partire dal mese di settembre, con l'apertura di un piccolo spaccio di tabacchi e articoli affini in Lugano.

Tutti questi fatti escludono l'esistenza delle condizioni che devono essere date perchè possa essere concessa la grazia.

Non ci pronunciamo circa un'eventuale commutazione della multa di franchi 50.000,— (rimanenza attuale Fr. 42.328,45) in 3 mesi di arresto. E' ovvio che se il Reber non dimostrerà la sua buona volontà per liquidare il suo debito — e il suo comportamento sino ad oggi lascia dubitare su tale fatto —, la commutazione non potrà in nessun caso essere evitata.

In considerazione dei fatti sopra esposti vi invitiamo a voler respingere la domanda di grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Crivelli